



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 30 ottobre 2026

AGENDA DEI LAVORI DEL 2, 3, 4 E 5 NOVEMBRE

CAMERA DI CONSIGLIO 2 NOVEMBRE	UDIENZA PUBBLICA 3 NOVEMBRE	UDIENZA PUBBLICA 4 NOVEMBRE	CAMERA DI CONSIGLIO PARTECIPATA 5 NOVEMBRE
1) Ordinamento penitenziario/ Permessi premio/Detenuti 41-bis	10) Locazione di immobili con impianti di comunicazione elettronica a uso pubblico/Usufrutto o superficie/Diritto di prelazione e retratto	12) Regione Marche/ Interventi edilizi/ Modifiche alla legge regionale 22 del 2009/Termini presentazione istanze	14) Indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni e trasfusioni/Rimborsi e trasferimenti di fondi statali/ Ricorso Regione Puglia/ Audizioni
2 e 3) Fallimento e procedure concorsuali/Liquidazione controllata/Spese anticipate dall'erario	11) Conflitto poteri/ Senato c/Procura della Repubblica presso Tribunale di Roma/ Omessa comunicazione Camera competente/Prof. Renato Brunetta	13) Conflitto poteri/ Senato c/Procura della Repubblica presso Tribunale di Milano/ Immunità parlamentari/ Sen. Daniela Santanchè	
4) Processo penale/Messa alla prova/Preclusione a circostanze attenuanti per la determinazione della pena ai fini dell'accesso al beneficio/Reato di omicidio stradale			
5) Provincia autonoma di Trento/Edilizia residenziale pubblica/Locazione/Requisiti			
6) Reato di lesioni personali a ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza/Durata reclusione			
7) Regione autonoma Sardegna/ Attività sanitarie di case e ospedali di comunità/ Autorizzazione transitoria			
8) Regione autonoma Sardegna/Fondazione Trenino verde storico/Disciplina organi			
9) Regione Umbria/ Installazione impianti da fonti rinnovabili/Aree idonee/ Ammissibilità intervento			

La prossima settimana, nella camera di consiglio del 2 novembre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1) l'articolo 4-*bis*, secondo comma, ultimo periodo, dell'ordinamento penitenziario, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge numero 162 del 2022, come convertito, nella parte in cui prevede che i permessi premio possono essere concessi al detenuto sottoposto a regime speciale di detenzione ex articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario solo dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato;

2 e 3) l'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che, nella liquidazione controllata, in caso di mancanza di attivo o di procedura incapiente, «sono spese anticipate dall'Erario “le spese ed onorari” al Liquidatore»;

4) l'articolo 168-*bis*, primo comma, del codice penale, che disciplina la sospensione con messa alla prova, nella parte in cui prevede che il procedimento sia ammissibile con riferimento ai «reati puniti [...] con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni» nella parte in cui, in relazione al reato di omicidio stradale, non prevede che, ai fini della determinazione del limite di pena per l'ammissione al procedimento speciale, possa tenersi conto della diminuzione massima («fino alla metà») contemplata dall'attenuante ad effetto speciale di cui all'articolo 589-*bis*, comma 7, del codice penale;

5) l'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento numero 15 del 2005 recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», laddove prevede quale requisito per l'assegnazione in locazione di un alloggio di residenza pubblica il requisito della residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni, da ritenersi applicabile anche ai fini del subentro nel contratto di locazione del suddetto alloggio nell'ipotesi di decesso del coniuge originario assegnatario;

6) l'articolo 583-*quater*, primo comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce che per il reato di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applichi la pena da due a cinque anni, invece che la pena da otto mesi a cinque anni;

7) l'articolo 2, commi 20, 21, e 22, della legge della Regione autonoma Sardegna numero 1 del 2026 (Legge di stabilità regionale), che autorizza transitoriamente le case di comunità e gli ospedali di comunità - quali strutture pubbliche realizzate con le risorse di cui al PNRR - all'esercizio delle attività sanitarie sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti minimi previsti per lo svolgimento di tali attività e demanda a un momento successivo il controllo di tali requisiti;

8) l'articolo 5 della legge della Regione autonoma Sardegna numero 4 del 2026, nella parte in cui disciplina le prerogative del presidente della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna, le modalità della sua nomina, la durata della carica e la rieleggibilità, attribuendogli la rappresentanza legale e la presidenza dell'assemblea e della giunta esecutiva; l'articolo 6, nella parte in cui individua direttamente la composizione della giunta esecutiva, ne declina le funzioni (fra cui la predisposizione e l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio) e ne disciplina la durata della carica, la rieleggibilità e le modalità deliberative; l'articolo 7, nella parte in cui disciplina composizione e funzioni dell'assemblea di partecipazione, attribuendole compiti prevalentemente consultivi; l'articolo 8, nella parte in cui prevede che il revisore dei conti sia nominato dalla giunta esecutiva su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti.

Nella camera di consiglio del 2 novembre la Corte affronterà anche:

9) l'ammissibilità di un intervento nel giudizio riguardante diverse disposizioni della legge della Regione Umbria numero 7 del 2025 (Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro), in particolare: l'articolo 1, comma 2, nella parte in cui, prevedendo che la stessa legge disciplina, «in maniera differenziata sulla base della fonte e della tipologia di impianto, l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile», fa riferimento alle “aree non idonee”; l'articolo 3, comma 1, lettera y), nella parte in cui prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo numero 199 del 2021, sono considerate aree e superfici idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili le aree differenziate per tipologia d'impianto, così come elencate all'Allegato A; l'articolo 4, comma 1, nella parte in cui definisce le “aree non idonee” come quelle in cui «sussiste un'altissima probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione»; l'articolo 5, comma 1, nella parte in cui dispone che «Qualora un'area idonea tra quelle definite negli elenchi di cui all'articolo 3, sia ricompresa all'interno di un'area definita non idonea ai sensi dell'articolo 4, la stessa, esclusivamente per la sua superficie, è definita idonea alla realizzazione di impianti FER».

Nell'udienza pubblica del 3 novembre la Corte affronterà la seguente questione di costituzionalità riguardante:

10) l'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo numero 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui non prevede il diritto di prelazione e retratto, di cui agli articoli 38 e 39 della legge numero 392 del 1978, recante «Disciplina delle

locazioni di immobili urbani», anche per l'ipotesi di atti dispositivi relativi a beni immobili, o porzioni di essi, su cui insistono impianti di comunicazioni elettroniche, aventi ad oggetto la costituzione di diritti reali minori - segnatamente l'usufrutto o la superficie - in favore di terzi.

Nell'udienza pubblica del 3 novembre la Corte affronterà anche:

11) la fase di merito di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in relazione alla mancata comunicazione alla Camera competente del decreto di archiviazione «parziale e “asistemica”» – disposto in data 15 dicembre 2022 dal competente Collegio per i reati ministeriali nell'ambito di un procedimento penale, riguardante il professor Renato Brunetta – con cui sono stati al contempo rimessi gli atti alla autorità giudiziaria per due capi di imputazione ritenuti non ministeriali.

Nell'udienza pubblica del 4 novembre la Corte affronterà la seguente questione di costituzionalità riguardante:

12) l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Marche numero 26 del 2022, recante «Proroga del termine di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)», che ha modificato l'articolo 9, comma 2, della legge della Regione Marche numero 22 del 2009 nel senso che le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti tutti gli interventi straordinari previsti dal cosiddetto “Piano casa” regionale devono essere presentati «non oltre il 31 dicembre 2024», in sostituzione della precedente data del «31 dicembre 2022»; l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Marche numero 4 del 2023, recante «Modifica alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)», che ha ridotto dal «31 dicembre 2024» al «31 dicembre 2023» la proroga del termine di cui al citato articolo 9, comma 2, già disposta dall'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Marche numero 26 del 2022.

Nell'udienza pubblica del 4 novembre la Corte affronterà anche:

13) la fase di merito di un conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per avere acquisito,

nell'ambito di un procedimento penale, nel quale era coindagata la senatrice Daniela Garnero Santanchè, «contenuti di posta elettronica» di quest'ultima e «audio-registrazioni occulte», effettuate da un privato, di colloqui cui aveva partecipato la medesima senatrice; e per avere posto tali risultanze probatorie a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, senza richiedere la necessaria autorizzazione al Senato, così menomando le attribuzioni a esso garantite dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, in caso di «intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni» e di «sequestro di corrispondenza».

Nella camera di consiglio del 5 novembre si terrà l'audizione di soggetti terzi con la partecipazione delle parti, come disposto dall'ordinanza istruttoria numero 24 del 2026, relativamente alla seguente questione di costituzionalità riguardante:

14) l'intera legge numero 207 del 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), là dove non prevede in favore della Regione Puglia, né la restituzione delle risorse anticipate a titolo di indennizzo per danni da vaccinazioni, né i trasferimenti relativi al fabbisogno annuale per l'erogazione degli indennizzi di cui alla legge numero 210 del 1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e, in particolare, gli articoli 1, commi da 784 a 794, 3 (e annessa Tabella numero 2), 16 (e annessa Tabella numero 15) e 18, ove non si contemplano forme di rimborso e/o assegnazione di somme a favore delle regioni per la restituzione delle risorse anticipate per le predette finalità.

Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#). Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#). I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 30 ottobre 2026